



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo "Grazie Tavernelle"

60128 Via G. Verga, 2 Ancona - tel. 071/895208

C.M. ANIC82000A ≈ C.F. 93084540421

E-mail anic82000a@istruzione.it / anic82000a@pec.istruzione.it



Circolare n. 319

Ancona, 6 maggio 2024

A tutto il personale docente e ATA
All'Albo

OGGETTO: Elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
(C.S.P.I.) – O.M. n. 324 del 5/12/2023

Con riferimento alla Circolare 242 del 19 marzo 2024, si ricorda quanto segue:

DATA DELLE ELEZIONI: martedì 7 maggio 2024 dalle ore 8.00 alle 17.00

SEDE DI VOTO: Segreteria didattica (3° piano della Scuola sec. I grado "Marconi")

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvia Del Monte

ADEMPIMENTI A CARICO DELLE SCUOLE CON RELATIVA TEMPISTICA

Data ultima prevista	Attività	Note esplicative
22/3/2024 (Data ultima utile, ossia entro il 46° giorno antecedente le votazioni previste per il 7/5/2024)	Costituzione commissione elettorale di istituto	È nominata dal dirigente scolastico ed è costituita da cinque membri: il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, due docenti e due unità di personale A.T.A. in servizio nell'istituzione scolastica. Emanazione del decreto
giorno successivo a quello del decreto di costituzione	Insedimento commissione scelta del Presidente e del Segretario	Redazione del verbale di insediamento (Allegato 1- Parte prima).
entro 3 giorni successivi all'insediamento della Commissione	acquisizione dell'elenco generale del personale in servizio, distinto per componente elettiva	Gli elenchi sono forniti dal dirigente scolastico
entro 3 giorni dalla comunicazione degli elenchi	Formazione degli elenchi degli elettori con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone iscritte Deposito degli elenchi	Devono essere distinte per tipologia di personale (dirigente-docente- ATA) per ordine e grado di scuola, a tempo indeterminato ed a tempo determinato. Gli elenchi vanno depositati presso la segreteria della commissione elettorale d'istituto, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Nella stessa giornata del deposito: avviso dell'avvenuto deposito, da pubblicare sul sito e/o all'albo della sede della commissione; nell'Avviso è opportuno indicare i tempi e modi per eventuali ricorsi (vedi di seguito)
entro 3 giorni dall'avvenuto deposito	Produzione di ricorsi e/o reclami avverso la compilazione degli elenchi da parte degli elettori	Il termine è perentorio per cui eventuali ricorsi prodotti in ritardo non sono accoglibili.
entro 3 giorni dalla scadenza del termine per la produzione dei ricorsi e/o reclami	Esame dei ricorsi e/o reclami	La commissione esamina i ricorsi sulla base degli atti d'ufficio o di quelli prodotti dall'interessato. Compilazione degli elenchi definitivi.
	Deposito di elenchi definitivi	Deposito degli elenchi definitivi, come già indicato sopra. Gli elenchi definitivi saranno poi consegnati al seggio elettorale.

Fino al giorno precedente quello delle elezioni ossia entro al 6/5/24	Esame di rettifiche ed integrazioni delle liste elettorali per casi speciali	Ai sensi dell'art. 23 dell'OM 234/23 il personale dirigente, docente, educativo e A.T.A., eventualmente trasferito o assegnato provvisoriamente in un momento successivo alla formazione degli elenchi provvisori ovvero definitivi presentano istanza per il rilascio di un certificato che consenta loro di votare.
---	--	---

ALTRE OPERAZIONI		
4/4/24 ossia entro il 32° giorno dalle votazioni	Presentazione delle liste da parte dei candidati alla Commissione elettorale centrale secondo le indicazioni di cui all'art. 26 dell' Ordinanza	Ai dirigenti scolastici spetta il compito di autenticare le liste; le commissioni rilasciano per ogni candidato incluso in lista e per il presentatore della lista stessa, la certificazione attestante la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce (vedi Allegato 5 all'Ordinanza).
Il 7 maggio 2024	Costituzione del seggio elettorale. Art. 32 dell' Ordinanza	Di norma un unico seggio nella sede centrale, con l'avvertenza di ridurre al minimo il disagio. Il Presidente del seggio è nominato dalla stessa commissione elettorale.
Il 7 maggio 2024	Modalità delle votazioni Art. 32 dell' Ordinanza	<p>Gli elettori votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.</p> <p>In mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa annotazione nel verbale (Allegato 1, Parte seconda - Operazioni di votazione: 3. Fatti notevoli intervenuti).</p> <p>Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta annotazione nel verbale (Allegato 1).</p> <p>Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio sono disposti dei tavoli sopra i quali vanno poste tante urne sigillate quante sono le componenti da eleggere.</p> <p>Gli elettori prima di ricevere la scheda appongono la propria firma leggibile accanto al loro nome e cognome sull'elenco degli elettori del seggio. [...]</p> <p>Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per lettera né per interposta persona. [...]</p> <p>Le operazioni di votazione sono descritte nel verbale [...].</p>

Alla chiusura del seggio elettorale	Si procede con le operazioni di scrutinio come indicato all'art. 33 dell' Ordinanza	Deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale presso la segreteria dell'istituzione scolastica per la debita conservazione.
A consegna avvenuta	La commissione elettorale trasmette i dati al nucleo elettorale provinciale per i successivi adempimenti. Art. 33 c. 6 dell' Ordinanza	

ALTRE OPERAZIONI (di sporadica competenza del ds – vedi le parti in grassetto)	
<p>Formazione delle liste dei candidati.</p> <p>Art. 24 dell'Ordinanza</p>	<p>Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati che non superi di oltre un terzo il numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente elettiva, arrotondato in eccesso all'unità numerica intera superiore.</p> <p>Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti elettive. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data e di nascita, nonché dell'eventuale qualifica professionale rivestita e dell'eventuale sede di servizio.</p> <p>Per la presentazione delle liste sono richieste almeno trenta firme del personale, di almeno tre diverse regioni, appartenente alla componente elettiva di riferimento. Le liste debbono essere corredate:</p> <p>a) dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati;</p> <p>b) per ogni candidato incluso in lista e per il presentatore della lista stessa, da una certificazione in carta semplice, rilasciata dalla commissione elettorale d'istituto, attestante la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce.</p> <p>Il membro di una commissione elettorale d'istituto che risulti incluso in una lista di candidati deve essere immediatamente sostituito.</p>
<p>Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste.</p>	<p>Art. 25 dell'Ordinanza</p> <p>Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticare dai dirigenti scolastici o dai funzionari a ciò preposti secondo la normativa vigente.</p>
<p>Presentazione delle liste dei candidati.</p> <p>Art. 26 e 27 dell'Ordinanza</p>	<p>Le liste dei candidati devono essere distinte per componente elettiva, ad eccezione di quelle relative [...].</p> <p>Le liste sono presentate esclusivamente tramite PEC [...] da uno dei firmatari alla CEC, entro le ore 14,00 del 32esimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. (5/4/24).</p> <p>Nel giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle liste, la CEC ne cura la pubblicazione sulla home page del sito istituzionale del Ministero e nella sezione dedicata al Consiglio.</p>

<p>Verifica della regolarità delle liste dei candidati</p> <p>Art. 28 dell'Ordinanza</p>	<p>Entro quattro giorni dalla pubblicazione delle liste, la CEC verifica la correttezza delle liste presentate cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno dei requisiti. Nell'eventualità che la CEC riscontri irregolarità nelle liste o nella loro presentazione, ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero in home page e nella sezione dedicata al Consiglio. Contestualmente invita gli interessati a procedere alla regolarizzazione della lista o della procedura di presentazione entro sei giorni dalla suddetta affissione/pubblicazione delle irregolarità riscontrate.</p> <p>Le liste definitive dei candidati sono pubblicate sulla home page del sito istituzionale del Ministero. Esse sono inviate, [...] agli uffici scolastici regionali che provvederanno al successivo invio alle commissioni elettorali d'istituto per l'affissione nei locali del seggio entro il settimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.</p>
<p>Rappresentanti</p>	<p>Il presentatore di ciascuna lista comunica immediatamente tramite Posta elettronica</p>

<p>di lista</p> <p>Art. 29 dell'Ordinanza</p>	<p>certificata al presidente della commissione elettorale centrale, ai coordinatori dei nuclei elettorali provinciali e regionali ed ai presidenti delle commissioni elettorali d'istituto i nominativi degli eventuali rappresentanti di lista appartenenti alle rispettive componenti, o all'area comune a più componenti nella quale sia presente lo stesso motto, in ragione di uno per ogni commissione elettorale e per ogni nucleo elettorale.</p> <p>I nominativi dei rappresentanti di lista eventualmente designati possono essere comunicati dal presentatore di lista o da suoi delegati a livello territoriale e/o per singole istituzioni scolastiche, esclusivamente ai recapiti istituzionali dell'ufficio o dell'istituzione scolastica di riferimento. A livello centrale, le comunicazioni dei nominativi dei rappresentanti al presidente della CEC dovranno essere indirizzate esclusivamente all'indirizzo PEC [...]</p>
---	--

Presentazione
dei candidati e
dei programmi

Art. 30
dell'[Ordinanza](#)

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dal presentatore di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni professionali per le rispettive categorie da rappresentare.

Le **riunioni** per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute fino al secondo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

Entro tale data sono consentiti:

- a) la **distribuzione nei locali della scuola** o dell'ufficio di scritti relativi ai programmi;
- b) l'**affissione del materiale** di propaganda elettorale negli appositi spazi messi a disposizione negli edifici delle **istituzioni scolastiche** ed educative statali;
- c) lo svolgimento di **riunioni** in detti edifici scolastici **fuori dell'orario di servizio** e di lezione; lo svolgimento di **riunioni** nelle scuole **nelle ultime due ore dell'orario di lezione o di servizio**.

A tale fine i **dirigenti scolastici** si adopereranno per concentrare le **riunioni** per ciascuna componente nella stessa giornata. Le **riunioni** per propaganda elettorale sono **riservate** al corpo elettorale appartenente alle istituzioni scolastiche ove la riunione si svolge, ai presentatori, ai rappresentanti e ai candidati delle liste presentate per le elezioni del Consiglio, nonché alle organizzazioni sindacali e alle associazioni professionali delle categorie da rappresentare.

Le **riunioni**, [...] devono essere preventivamente **autorizzate dal dirigente scolastico** e non possono superare, rispettivamente, per ogni istituzione scolastica, plesso o sezione associata, il numero di una per ogni lista.

Il **dirigente scolastico** stabilisce di volta in volta il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta, con **l'avvertenza che tali richieste, scritte od orali**, siano annotate in apposito **registro** da parte delle segreterie. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.

La facoltà di **chiedere assemblee** ai **dirigenti scolastici** è in capo al presentatore di lista, ai candidati, alle organizzazioni sindacali e alle associazioni professionali per le rispettive categorie.

Le ore per lo svolgimento di riunioni nelle scuole durante le ultime due ore dell'orario di lezione o di servizio, sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dal CCNL. Al fine di limitare disagi organizzativi a carico delle istituzioni scolastiche, la campagna elettorale si svolge al di fuori dell'orario di servizio e/o di lezione dei candidati e dei presentatori di lista.